



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 36/CSAT del 9 Febbraio 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 6 Febbraio 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro.

Reclamo delle società ASD MADONNELLE e PASQUALE FOGGIA in riferimento al C.U. n.44/AG del 28.12.2022.

Gara – Madonnelle / Pasquale Foggia del 21.12.2022 – Campionato Under 15 Regionale.

Le società Asd Pasquale Foggia e Asd Madonnelle proponevano ritualmente reclamo avverso la delibera del gst pubblicata sul C.U. n. 44/ag del 28/12/2022 con la quale veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società per 0-3 con conseguente penalizzazione per entrambe di un punto in classifica nonché con l'ammenda per entrambe di euro 103,00 trattandosi di prima rinuncia. Deducevano le società che il DDG era giunto sul campo alle ore 18.08 e quindi oltre i 35 minuti previsti dall'orario fissato per l'inizio della gara per cui era stato legittimo il loro rifiuto di iniziare la stessa. Tale circostanza veniva anche accertata dal gestore del campo con dichiarazione che viene sottoscritta e versata agli atti. La CSAT, letti gli atti ufficiali ed i reclami così come proposti, preliminarmente procede alla riunione dei reclami per connessione oggettiva ed esaminata la dichiarazione resa dal DDG in sede di audizione innanzi a Questa Corte, ritiene le impugnative meritevoli di accoglimento. In particolare il DDG dichiarava che giungeva, per cause non a lui imputabili bensì ad un'erronea indicazione del campo dove si doveva svolgere la gara, sul terreno di gioco alle ore 17.55 ma riusciva a raggiungere lo spogliatoio solo dopo 10-15 minuti dall'arrivo perché sullo stesso campo, giocavano altre squadre ed arbitri che dovevano disputare successivamente un'altra gara. Alla luce di quanto esposto, rilevato pertanto che la tesi delle reclamanti di non avere preso parte alla gara era legittima perché trascorsi più di 35 minuti dall'orario fissato per l'inizio della gara, sia condivisibile. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere i reclami e per l'effetto annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n.44/AG del 28.12.2022. Dispone la nuova fissazione della gara in epigrafe, non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società REAL S.MARTINO V.C. riferimento al C.U. n.17/GST del 20.12.2022.

Gara – Real S. Martino V.C. / Frigento del 10.12.2022 – Campionato Prima Categoria.

La società Real S. Martino V.C. proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U.n.17/Gst del 20/12/2022. Deduceva la società reclamante che dall'esame degli atti ufficiali nonché dal supplemento di referto redatto dal DDG emergerebbero gravi responsabilità della società Frigento nonché sarebbe ravvisabile un errore tecnico da parte del DDG. La società Frigento Asd non avrebbe redatto le tre distinte di gara in modo chiaro e corretto non avendo specificato i calciatori titolari; quelli di riserva, non avrebbe indicato i primi 11 che sono scesi in campo e non avrebbe indicato chi avrebbe giocato in sostituzione del nominativo cancellato. Concludeva la società reclamante di accertare e riconoscere le gravi responsabilità della società Frigento Asd ex art.71 e 72 delle NOIF nonché di quanto disposto sul C.U. n.1 alle pag.88/89, per quanto attiene la partecipazione dei calciatori alla gara non riportati nelle tre distinte ufficiali di gara, e chiedeva la riforma della delibera impugnata con la conseguente sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Frigento Asd. In via subordinata, la società reclamante chiedeva, nella ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta preliminare, di disporre la ripetizione della gara per grave errore commesso dal DDG. La CSAT letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. In particolare dalla documentazione in atti emerge che tutti i partecipanti alla gara sono stati identificati dal DDG e che, comunque, tutti i controlli affinché nessun estraneo fosse presente e/o comunque avesse accesso al terreno di gioco erano stati preventivamente effettuati. Peraltro vi è prova che il dirigente accompagnatore della società reclamante (vedi anche reclamo al Giudice di primo grado), veniva informato della variazione all'interno della distinta del calciatore della società Frigento oggetto anche del reclamo in primo grado né la lettura degli artt. 71-72 e seguenti delle NOIF convince questa Corte il reclamo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società SPORTING CAMPANIA CASERTA in riferimento al C.U. n.62 del 24.11.2022.

Gara – Virtus Carano / Sporting Campania Caserta del 20.11.2022 – Campionato 2° Categoria, girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati tutti gli atti di causa, ivi compresa la relazione dell'indagine della Procura Federale in merito ai fatti accaduti nella gara in oggetto, preliminarmente ritiene di dover annullare la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni pubblicata sul C.U. n.24/Csat del 15/12/2022. Ritiene altresì e tenuto conto di quanto sostenuto dalla reclamante in sede di

audizione; considerando che effettivamente per il solo calciatore sig. Mykytuyk Vladyslav risulta verosimile riconoscere l'attenuante della continuazione nonché la mancanza di lesività e dell'incolumità dell'avversario spintonato, mentre appaiono le congrue le squalifiche inflitte agli altri calciatori appartenenti alla società reclamante, pubblicate sul C.U. N.62 DEL 24/11/2022. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Mykytuyk Vladyslav a numero cinque (5) giornate di gara effettive, rigetta per quanto riguarda le altre squalifiche riportate sul C.U. n.62 del 24/11/2022. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società VIRTUS CARANO in riferimento al C.U. n.62 del 24.11.2022.

Gara – Virtus Carano / Sporting Campania Caserta del 20.11.2022 – Campionato 2° Categoria, girone A.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati tutti gli atti di causa, ivi compresa la relazione dell'indagine della Procura Federale in merito ai fatti accaduti nella gara in oggetto, preliminarmente ritiene di dover annullare la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni pubblicata sul C.U. n.24/Csat del 15/12/2022. Ritiene altresì non sussistere elementi utili all'accoglimento del ricorso proposto dalla società reclamante, e per questo ritiene congrua la decisione del Gst e pubblicata sul C.U. n.62 del 24/11/2022 sulla scorta del referto del DDG che è fonte privilegiata di prova. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le squalifiche pubblicate sul C.U. n. 62 del 24/11/2022. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società ASD GUIDO CUORE DI ROCCA riferimento al C.U. n.99 del 26.01.2022.

Gara – Guido Cuore di Rocca / Angels Episcopio del 22.01.2023 – Campionato Seconda Categoria.

La società Asd Guido Cuore di Rocca impugnava la decisione del Gst pubblicata sul C.U. N. 99 del 26/01/2023 avverso la squalifica per quattro (4) giornate dei sig. Basile Antonio e sig. Botta Rocco, ritenendo la condotta indicata nel referto dal DDG non fosse ascrivibile all'art.38 co.1 CGS, bensì all'art.39 in quanto condotta non violenta ma gravemente antisportiva. La CSAT, letto il reclamo ed il referto del DDG, ritiene ad invero che la condotta in questione in entrambi i casi oggetto del ricorso

debbano essere ricondotte alla ipotesi di cui all'art. 39 CGS in quanto non risultano elementi per ritenere che si sia trattato di condotta meramente violenta, bensì di condotta antisportiva. Peraltro in ragione della particolare veemenza dell'azione antisportiva la CSAT ritiene congrua quanto segue e **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche a numero tre (3) giornate di gara per il sig. Basile Antonio e per il sig. Botta Rocco. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società POMPEIANA 1929 riferimento al C.U. n.95 del 19.01.2022.

Gara – Pompeiana 1929 / Juventude Stabia 2001 del 14.01.2023 – Campionato Prima Categoria.

La società Asd Pompeiana 1929 proponeva reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal gst relativamente alla gara in oggetto, pubblicata sul C.U. n. 95 del 19/01/2023. Preliminarmente, avendo la società reclamante chiesto l'addebito della tassa reclamo sul conto della stessa accesso presso il C.R. Campania, la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva la improcedibilità del reclamo ex art.7 comma 5 lettera I) dello Statuto del Coni nonché secondo quanto disposto dal C.U. n.1 del 6/07/2022 non avendo la società reclamante il conto capiente per l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Lojacono; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società GIOVE ACADEMY in riferimento al C.U. n.99 del 26.01.2023.

Gara – Giove Academy / Boschese Calcio del 22.01.2023 – Campionato 1° Categoria, girone D.

La società Asd Giove Academy impugnava la decisione inflitta dal Gst di cui al C.U. n. 99 del 26/01/2023 avverso la squalifica dei calciatori De Luca Salvatore 4 giornate, Odesco Gaetano 4 giornate, Giustino Giovanni 3 giornate e avverso la sanzione dell'ammenda di euro 200,00, chiedendo che vengano ridotte o escluse le squalifiche inflitte ai calciatori e l'ammenda alla società. La Corte preliminarmente rileva che la società Asd Giove Academy nulla ha eccepito o rilevato in ordine alla perdita della gara con il risultato di 0-3, punizione conseguente ai comportamenti contestati ai suoi tesserati. A questo proposito la Corte rileva che il referto del DDG risulta ampiamente preciso e circostanziato in ordine alla condotta tenuta dai calciatori De Luca Salvatore,

Odesco Gaetano e Giustino Giovanni, riportati sul C.U. n.99 del 26/01/2023 con sanzioni congrue da parte del Gst, si ricorda che il referto costituisce fonte di fede privilegiata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma i provvedimenti pubblicati sul C.U. n.99 del 26.01.2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.02.2023

Il Presidente f.f.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il 9 Febbraio 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**